Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Mercoledì 7 dicembre** | **Numero 286**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 13
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 53; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.40) per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.50) spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine e meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' **art. 48,** *lettera a)* **della tariffa** (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - REGIO DECRETO-LEGGE *12 novembre 1921,* **n. 1660,** *riguardante i servizi automobilistici nelle terre liberate e nelle nuove Provincie.*

REGIO DECRETO-LEGGE *19 novembre 1921,* **n. 1662,** *che accorda anche agli esattori delle imposte dirette il compenso straordinario di cui agli articoli 1 e 5 del R. decreto 17 agosto 1919, n. 1417.*

REGIO DECRETO-LEGGE *16 novembre 1921,* **n. 1664,** *che approva le eccedenze di impegni risultanti in sede consuntivo ai capitoli 3, 10, 27 e 125-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica in L. 43.336,24 per l'esercizio finanziario 1919-920.*

REGIO DECRETO-LEGGE *16 novembre 1921,* **n. 1663,** *che approva l'eccedenza d'impegni risultante, in sede consuntivo, al cap. n. 3 per L. 6629,33 dello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario 1919-920.*

REGIO DECRETO-LEGGE *14 novembre 1921,* **n. 1636,** *che approva le eccedenze d'impegni risultanti in conto consuntivo ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in lire 20.422.882,40 per l'esercizio finanziario 1919-920.*

REGIO DECRETO-LEGGE *3 novembre 1921,* **n. 1667,** *che approva la maggiore assegnazione annua di sei milioni di lire nel bilancio del Ministero dell'industria e commercio, per contributi al pagamento di parte degli interessi sulle operazioni di mutuo di cui al R. decreto-legge 17 febbraio 1921, n. 327.*

REGIO DECRETO LEGGE *12 novembre 1921,* **n. 1668** *concernente la concessione di una lotteria nazionale a favore dell'Associazione nazionale fra le madri e le vedove dei caduti in guerra.*

REGIO DECRETO-LEGGE *16 novembre 1921* **n. 1674,** *che approva le eccedenze d'impegni risultanti in sede di conto consuntivo ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920, in L. 17.938.842,36.*

REGIO DECRETO-LEGGE *24 novembre 1921,* **n. 1695,** *contenente disposizioni circa la costruzione delle ferrovie Calabro-Lucane.*

REGIO DECRETO *30 ottobre 1921,* **n. 1630,** *che autorizza una 16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.*

REGIO DECRETO *19 novembre 1921,* **n. 1634,** *che modifica l'art. 71 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.*

REGIO DECRETO *16 novembre 1921,* **n. 1701,** *che aumenta lo stanziamento del cap. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922.*

Regio decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1660, ***riguardante i servizi automobilistici nelle terre liberate e nelle nuove Provincie.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, numero 391, che autorizzò provvedimenti straordinari per il funzionamento delle linee automobilistiche in servizio pubblico nelle terre liberate;

Ritenuto che con l'art. 8 del detto decreto fu stabilito che le disposizioni in esso contenute avrebbero avuto vigore sino ad un anno dopo la pubblicazione della pace e cioè sino al 31 ottobre 1921;

Ritenuta la necessità di prorogare tale termine e di estendere i provvedimenti alle nuove Provincie;

Considerato che non sussistono più le condizioni anormali che consigliarono di elevare per le terre liberate i sussidi per i servizi automobilistici oltre i limiti ordinari previsti dagli articoli 276 e 277 del testo

unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, numero 1447;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 e il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, delle terre liberate, delle poste e telegrafi e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni relative al funzionamento dei servizi automobilistici nelle terre liberate di cui al decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 391, sono prorogate fino al 30 aprile 1922 e sono estese alle nuove Provincie.

Art. 2.

A modificazione dell'art. 2 del citato decreto il sussidio straordinario per le dette linee automobilistiche non potrà eccedere nei casi normali le L. 600 a chilometro e le L. 800 quando occorrano notevoli spese di esercizio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Bonomi — Micheli — Raineri — Giuffrida — De Nava.

Visto, *Il guardasigilli*: Rodinò.

Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n 1662, *che accorda anche agli esattori delle imposte dirette il compenso straordinario di cui agli articoli 1 e 5 del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1417.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti legge 17 novembre 1918, numero 1819 e 17 agosto 1919, n. 1417;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il compenso straordinario di cui agli articoli 1 e 5 del R. decreto 17 agosto 1919, n. 1417 per gli anni 1918 e 1919 è accordato anche agli esattori delle imposte dirette che abbiano presentato le domande oltre i termini stabiliti rispettivamente dagli articoli 3 e 6 del decreto medesimo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Soleri.

Visto, *Il guardasigilli*: Rodinò.

Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1664, *che approva le eccedenze d'impegni risultanti in sede consuntiva ai capitoli 3, 10, 27 e 125-*bis *dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica in L. 43.336,24 per l'esercizio finanziario 1919-920.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il ministro per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti in sede di conto consuntivo ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1919-920, descritte nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Bonomi — De Nava — Corbino.

Visto, *Il guardasigilli*: Rodinò.

TABELLA delle eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-1920

Cap. n. 3. Ministero - Spese per gli uffici e per i locali dell'Amministrazione centrale, ecc.	18,309 73
Cap. n. 10. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio, ecc.	5,792 15
Cap. n. 27. Assegni di benemerenza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari, ecc.	16,552 54

Cap. 125-*bis*. Assegni, indennità e retribuzioni indicate nelle leggi 8 aprile 1906, n. 142, ecc.	5,681 82
	46 ,35 24

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro della istruzione pubblica
CORBINO.

Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1663, ***che approva l'eccedenza d'impegni risultante, in sede consuntivo, al cap. n. 3 per L. 6629,33 dello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario 1919-920.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni risultante, in sede di consuntivo, al capitolo n. 3 « Indennità temporanea mensile al personale, ecc. » per lire seimila seicentoventinove e centesimi trentatre (L. 6629,33) dello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario 1919-920.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — RAINERI

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1666, ***che approva le eccedenze d'impegni risultanti in conto consuntivo ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in lire 20.422.882,40 per l'esercizio finanziario 1919-920.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti in sede di conto consuntivo ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per lo esercizio finanziario 1919-920, descritto nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

TABELLA delle eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 1?. Indennità di traslocamento agli impiegati	2(9,620 92
Cap. n. 14. Indennità di missione al personale, ecc.	827,500 10
Cap. n. 21. Pensioni ordinarie	659,247 59
Cap. n. 28. Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione, ecc.	6,883 74
Cap. n. 46. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	980 85
Cap. n. 57. Retribuzioni e indennità al personale sanitario, ecc.	8,266 33
Cap. n. 74. Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette, ecc.	14,793 21
Cap. n. 83. Indennità di via e trasporto di indigenti, ecc.	190,048 12
Cap. n. 85. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate, ecc.	15,692,214 15
Cap. n. 94. Spese di ufficio e di posta per le direzioni degli stabilimenti carcerari, ecc.	151,062 19
Cap. n. 100. Spesa per la provvista e riparazione di vestiario, ecc.	1,803,607 12
Cap. n. 101. Trasporto dei detenuti e corrigendi e corpi di reato, ecc.	400,670 47
Cap. n. 131-IV. Acquisto, manutenzione e noleggio di vetture-automobili, ecc.	397,987 64
	20,422,882 40

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'interno
BONOMI.
Il ministro del tesoro
DE NAVA.

R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1667, ***che approva la maggiore assegnazione annua di sei milioni di lire nel bilancio del Ministero dell'industria e commercio, per contributi al pagamento di parte degli interessi sulle operazioni di mutuo di cui al R. decreto-legge 17 febbraio 1921, n. 327.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 53 del R. decreto-legge 17 febbraio 1921, n. 327;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col ministro del tesoro e col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione annua di sei milioni di lire nel bilancio del Ministero dell'industria e commercio, a cominciare dall'esercizio finanziario 1921-922, per contribuire al pagamento di una parte degli interessi sulle operazioni di mutuo previste dal R. decreto-legge 17 febbraio 1921, n. 327, e che si possono effettuare da Società o da privati nonchè dagli Istituti di credito e di risparmio di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge.
Il contributo dello Stato sarà consentito a norma e con le formalità prescritte dall'art. 30 del R. decreto legge 30 novembre 1919, n. 2318, e successive disposizioni di legge e regolamenti.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — BELOTTI

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1668, *concernente la concessione di una lotteria nazionale a favore dell'Associazione nazionale fra le madri e le vedove dei caduti in guerra.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa in deroga alle leggi 2 luglio 1908, n. 424 e 23 maggio 1912 n. 503, e con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, una lotteria nazionale a favore dell'Associazione nazionale fra le madri e le vedove dei caduti in guerra, il cui ricavato è destinato alla costruzione od istituzione, nei principali centri d'Italia di case di riposo per le madri e le vedove dei caduti, specialmente invalide.

Art. 2.

Tale lotteria nazionale avrà precedenza di estrazione su tutte le tombole e lotterie nazionali già autorizzate per legge, anche se in corso di svolgimento.

Art. 3.

Col piano di esecuzione della predetta lotteria nazionale, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà indicato l'importo di essa e la data di estrazione.

Art. 4.

Pure con suo decreto il ministro delle finanze provvederà a modificare la data di estrazione delle lotterie e tombole già concesse, in dipendenza della nuova concessione autorizzata col presente decreto il quale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1674, *che approva le eccedenze d'impegni risultanti in sede di conto consuntivo ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920, in L. 17.938.842,36.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto col ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti in sede di conto consuntivo ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920, descritte nell'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti;
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — BERGAMASCO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

TABELLA delle eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 4.	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero ecc.	7,957 35
Cap. n. 7.	Provvista di carta ecc.	40,871 45
Cap. n. 33.	Personale subalterno ecc.	199,007 27
Cap. n. 34.	Manutenzione riparazione ecc.	85,075 97
Cap. n. 36.	Spese di trasferte e dimissioni ecc	12,726 43
Cap. n. 37.	Indennità di carica ai comandanti ecc.	2,276 09
Cap. n. 39.	Ufficiali della R. marina ecc.	3,982,731 15
Cap. n. 51.	Indennità e spese per viaggi ecc.	3,977,290 —
Cap. n. 53.	Casermaggio corpi di guardia ecc.	206,444 37
Cap. n. 55.	Armamenti navali ecc.	7,845,237 42
Cap. n. 56.	Servizio spedaliero.	620,904 66
Cap. n. 57.	Istituti di marina ecc.	512,994 03
Cap. n. 75.	Spese per il personale lavorante	445,326 17
	Totale	17,938,842 36

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro della marina
BERGAMASCO.

Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1695, *contenente disposizioni circa la costruzione delle ferrovie Calabro-Lucane.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, concernente provvedimenti a favore di ferrovie;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 364, che approva e rende esecutoria la convenzione 27 febbraio 1919 circa la revisione delle sovvenzioni chilometriche governative delle linee ferroviarie costituenti la rete calabro-lucana e per la elettrificazione delle medesime;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1327, concernente facilitazioni alle ferrovie in regime di concessione alla industria privata;

Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1222, che reca modificazioni ed aggiunte alle disposizioni in vigore sulle ferrovie e tramvie;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti della revisione del piano finanziario delle varie linee e tronchi costituenti la rete ferroviaria calabro-lucana, la scissione del piano finanziario stesso, in deroga a quanto in materia è disposto dal R. decreto legge 8 luglio 1919, n. 1327, verrà stabilita in tre momenti e precisamente:

a) in un primo momento verranno compresi i soli lavori relativi alla sede stradale ed ai fabbricati;

b) in un secondo momento verranno considerati l'armamento ed i lavori di completamento della linea, nonchè la provvista del materiale rotabile e di esercizio;

c) in un terzo ed ultimo momento, infine, dovrà tenersi conto delle condizioni di esercizio ed, ove questa si attui con la trazione elettrica, degli impianti elettrici, ivi comprese le relative forniture di materiale rotabile.

Al termine di ogni quinquennio e sino a quello decorrente dalla data di apertura all'esercizio della intera rete, verrà eseguita la revisione della quota del sussidio afferente all'esercizio.

Art. 2.

Il tasso di capitalizzazione, stabilito nella misura del 5,50 0[0 dall'art. 3 della su richiamata convenzione approvata con il decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 364, viene modificato per tutti i tronchi - i cui lavori sieno stati eseguiti sotto il regime del comma *c*) dell'art. 2 della convenzione stessa - nella misura stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1222, con la sola deroga che la determinazione del prezzo medio dei listini ufficiali dovrà farsi in base al trimestre anteriore alla data del presente decreto.

Art. 3.

Con apposita convenzione da stipularsi fra il Governo e la Società Mediterranea verranno stabilite le nuove condizioni di concessione della rete calabro-lucana, in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 30 ottobre 1921, n. 1630, *che autorizza una 16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921 922*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'ammi-

nistrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritte in L. 10.000.000, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921 922, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 8.263.048,92 rimane disponibile la somma di L 1.736.951,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-922, è autorizzata una 16ª prelevazione nella somma di lire duecentomila (L 200.000) da portarsi in aumento al cap n. 40 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1624, *che modifica l'art 71 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie, concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con R decreto 9 maggio 1912, n. 1447.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art 71 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvate con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentita la Commissione parlamentare istituita con l'art. 2 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Comitato ministeriale costituito ai sensi della legge medesima;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 71 del testo unico approvato con decreto Reale 9 maggio 1912, n. 1447, è così modificato:

Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dal competente Circolo ferroviario di ispezione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli precedenti.

In tali casi però devono sempre intendersi le osservazioni dei concessionari ed in caso di opposizione da parte loro, sarà provveduto in via definitiva con decreto Ministeriale sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il [illegible] decreto, munito del sigillo [illegible] Stato sia [illegible] raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti [illegible] Italia, mandando a chiunque spetti di [illegible] e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 16 novembre 1921, n 1701, *che aumenta lo stanziamento del cap. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150;

Ritenuta la necessità di aumentare lo stanziamento di un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922 in conto della somma di lire 150 milioni indicata all'art. 3 del citato decreto Luogotenenziale numero 150 del 1919;

Vista la legge 31 luglio 1921, n. 1013;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo stanziamento del capitolo n. 133 « Opere marittime, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922 è apportato l'aumento di lire venti milioni (L. 20.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.